

Enna 1° maggio 2016

tra

L'ANCE Enna Sezione Autonoma dei Costruttori Edili rappresentata dal Presidente- Pirrone Vincenzo, dai Vice Presidenti La Spina Giuseppe e Saddemi Mario assistiti dal Direttore Matera Gildo

e

Le Organizzazioni Sindacali di categoria

- FENEAL-UIL rappresentata da Di Dio Dathan e Mudaro Francesco
- FILCA-CISL rappresentata da Iudici Francesco, Riccobene Epifanio e Gerbino Nunzio
- FILLEA-CGIL rappresentata da Schilirò Alfredo

visto

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini del 1° luglio 2014;

L'accordo provinciale 20 luglio 2012

viene stipulato

IL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI le cui specifiche previsioni sono immediatamente efficaci e per quanto riguarda l'art. 19 è efficace previo assenso delle parti nazionali costituendo una normazione di materie non ricomprese nel CCNL. Le stesse saranno comunque efficaci trascorsi 90 gg dalla notifica alle parti nazionali.

Lcs

ANCE ENNA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI
___ MAGGIO 2016

Art. 1

AMBITO D'APPLICAZIONE

Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell'area denominata Provincia regionale di Enna.

Art. 2

NORMA DI RINVIO

Ogni istituto non disciplinato dal presente C.I.P., viene rinviato al C.C.N.L. 1° luglio 2014, agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del CCNLL sopra richiamato per semplice comodità di lettura.

Gli articoli del CCNL ivi richiamati ove dovessero subire modifiche si intendono contestualmente recepiti.

Art. 3

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente C.I.P. esplica i suoi effetti dalla data di stipula e fino al 30 aprile 2019, se non diversamente specificato negli articoli che seguono. La durata può comunque essere antecedente alla data prefissata ove previsto da specifiche pattuizioni nazionale.

Art. 4

RAPPRESENTANZA SINDACALE E PATRONATO
IN CANTIERE

Le OO.SS. firmatarie del presente C.I.P. ed i loro Istituti di Patronato ed assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda.

Agli stessi è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro durante le pause pranzo ovvero durante l'orario di lavoro, senza compromettere le lavorazioni e previa intesa con la direzione aziendale.

Art. 5

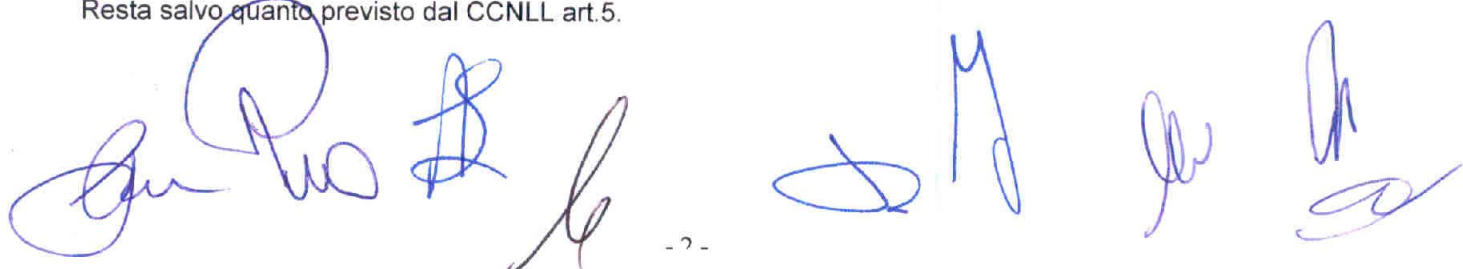
ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

Qualora l'impresa, per esigenze tecniche produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, manifesti la necessità di un prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa. In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato.

Nei cantieri che si sviluppano in estensione l'orario di lavoro comprende lo spostamento dal punto di raccolta indicato dalla direzione aziendale.

Resta salvo quanto previsto dal CCNLL art. 5.



- 2 -

Art.6

CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE

I contributi a carico del datore di lavoro e a carico dei lavoratori, devono esser calcolati sulla retribuzione imponibile INPS.

I contributi dovuti alla Cassa dovranno essere versati dai datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile di Enna.

Il datore di lavoro e' tenuto a versare mensilmente i contributi dovuti per gli istituti contrattuali sia a carico azienda che a carico lavoratori secondo le percentuali riportate nella tabella allegata (all.to 1).

Art. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, le Imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.13,00.

Art. 8

MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile di Enna, devono essere versati dai datori di lavoro entro la fine del mese successivo alla data di scadenza della presentazione della denuncia.

Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui al precedente comma, vedranno applicato alle stesse un interesse di mora nella misura fissata dalla CNCE.

Per le aziende che non effettueranno il versamento entro il termine fissato, saranno adottate le procedure di recupero, così come stabilito dalla CNCE.

Art.9

MINIMI DI PAGA BASE ed EX INDENNITA' DI CONTINGENZA

I minimi di paga base per gli operai e lo stipendio minimo mensile per gli impiegati sono determinati rispettivamente dagli artt. 11 e 45 del C.C.N.L.

Nella tabella allegata (All. 2) vengono riportati i valori in vigore dal 1 luglio 2015. I valori dell'indennità di contingenza per come definiti dal CCNL sono quelli riportati nella tabella allegata (All.2).

Art.10

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto.

I rispettivi valori sono quelli riportati nella tabella allegata (All.2)



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con decorrenza 1° maggio 2016 e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) che le parti territoriali definiscono nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.

L'EVR, in quanto premio variabile tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività nel territorio e non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di marzo di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo maggio/aprile dell'anno successivo.

L'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è riconosciuti il peso ponderale indicato:

1. Numero lavoratori iscritti – peso ponderale 20%
2. Massa salari denunciata – peso ponderale 20%
3. Ore denunciate ed effettivamente lavorate – peso ponderale 20%
4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata – peso ponderale 40%

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 1.2% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del presente contratto integrativo territoriale (pari al 30% dell'EVR); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente sarà corrisposto solo dalle aziende che registreranno un incremento di entrambi i parametri relativi all'andamento aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato annualmente sui seguenti parametri aziendali:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

Che, stante la non dovuta erogazione per il periodo giugno 2016/maggio 2017 come conseguenza dell'andamento per come appresso rilevato, devono essere riferiti al raffronto tra i dati nei seguenti periodi:

- erogazione da giugno 2017: somma triennio 2013/2014/2015 con somma triennio 2014/2015/2016
- erogazione da giugno 2018: somma triennio 2014/2015/2016 con somma triennio 2015/2016/2017

Per il primo anno con effetti dal 1° maggio 2016 l'EVR NON sarà riconosciuto stante l'andamento dei suddetti parametri nei trienni 2012/2013/2014 e 2013/2014/2015 i cui valori sono:

Indicatore	Valore triennio 12/14	Valore triennio 13/15	andamento
1	9.002 operai	8.422 operai	NEGATIVO
2	46.129.440 euro	44.272.097 euro	NEGATIVO
3	4.538.077 ore	4.293.213 ore	NEGATIVO
4	1,1311	1,1292	NEGATIVO

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art.12

FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI

Secondo quanto previsto dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del CCNL del 19 aprile 2010, viene istituito presso la cassa edile a decorrere dal 1 ottobre 2010, un fondo denominato "FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI" alimentato da un contributo versato unicamente dai datori di lavoro nella misura dello 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del CCNL, equivalente allo 0,081% sulla retribuzione imponibile INPS.

Art.13

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

(Allegato D al C.C.N.L.)

A norma del terzo comma dell'art. 18 del C.C.N.L. il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia è il seguente:

1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra nel modo seguente

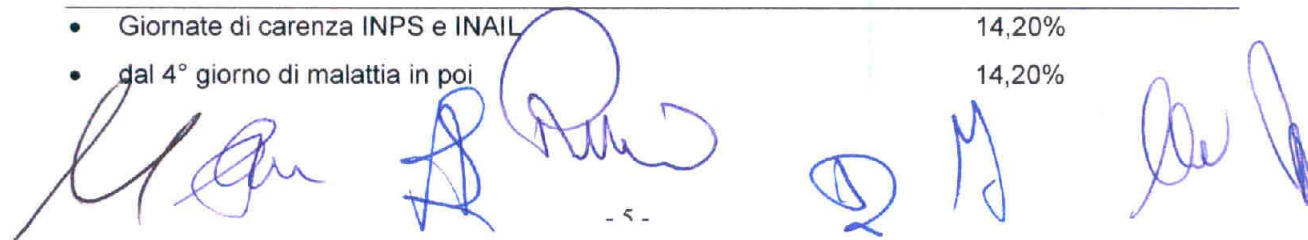
• Giornate di carenza INPS e INAIL	18,50%
• dal 4° giorno di malattia in poi	18,50%
• dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,40%
• dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	4,60%

2. Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 18.

Nei casi d'assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti

• Giornate di carenza INPS e INAIL	14,20%
• dal 4° giorno di malattia in poi	14,20%



- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,70%
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi 3,60%

3. Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1. detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2.

4. Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1. al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'undicesimo comma dell'art. 18 del C.C.N.L.

Art. 14

LAVORI DISAGIATI

In riferimento all'art.20 del C.C.N.L. , agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio, appresso elencate, a decorrere dal 1° settembre 2012 vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 - punto 3) del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo anche su minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - LAVORI VARI

♦ Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora)	4%
♦ Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5%
♦ Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5%
♦ Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8%
♦ Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume	8%
♦ Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%
♦ Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%
♦ Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione	

dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%
♦ Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11%
♦ Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12%
♦ Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13%
♦ Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13%
♦ Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
♦ Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12	16%
♦ Lavori su scale aeree tipo Porta	17%
♦ Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	17%
♦ Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m	19%
♦ Lavori per fognature nuove in galleria	19%
♦ Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3	20%
♦ Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%
♦ Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m	22%
♦ Lavori in pozzi neri preesistenti	27%
♦ Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.45 del C.C.N.L., pari al	8%

GRUPPO B) Lavori In Galleria

In attuazione all'art.38-lett c) del C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del C.C.N.L., è fissata come segue :

(a) Per il personale addetto al fronte di perforazione,

di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà	46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al	20%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al	30%

Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le indennità percentuali da corrisponderci, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a)	da 0 a 10 metri	54%
b)	da oltre 10 a 16 metri	72%
c)	da oltre 16 a 22 metri	120%
d)	oltre 22 metri	180%

Gruppo Indennità territoriali

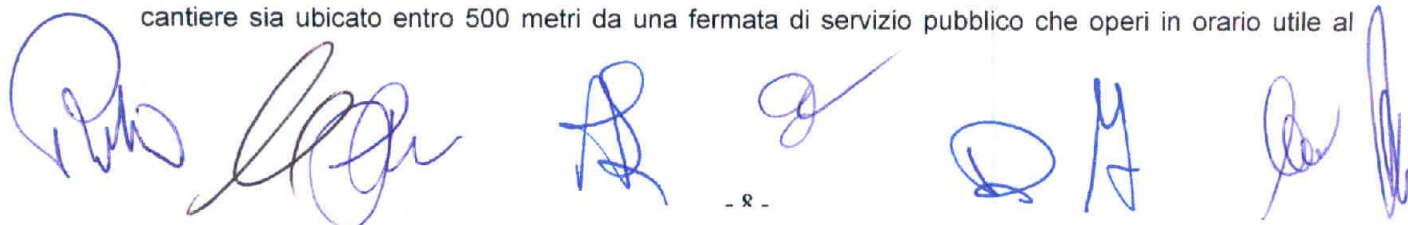
Lavorazioni eseguite nel periodo invernale (nov-aprile) in aree extraurbane di alta montagna, situate ad una quota altimetrica superiore ai 1000 metri sopra il livelli	12%
---	-----

Art. 15

TRASPORTO ED INDENNITA' SOSTITUITIVA

L'Azienda deve garantire il trasporto degli operai fino al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. Qualora i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, per il raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° maggio 2016, una indennità di trasporto pari a € 4,00 per distanze da 1Km a 20Km e di € 6 ove la distanza sia superiore a Km 20 per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione ovvero di quello di residenza se più vicino punto al cantiere o al fronte d'avanzamento del cantiere.

L'indennità di cui sopra non è dovuta se l'impresa provveda con mezzi aziendali ovvero qualora il cantiere sia ubicato entro 500 metri da una fermata di servizio pubblico che operi in orario utile al



raggiungimento del cantiere. In questo caso l'impresa è tenuta al rimborso dell'intero costo del biglietto.

L'indennità di cui sopra non è dovuta quando il cantiere sia ubicato entro il raggio di 10 Km tra il cantiere stesso e la sede dell'Impresa o il luogo di residenza del lavoratore se più vicino.

L'indennità è dovuta per tutti i cantieri ubicati nel territorio provinciale. E' dovuta altresì nei cantieri ubicati in altra provincia ma ricadenti nel raggio di 50 Km dai confini della Provincia di Enna.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L., all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito della territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è corrisposto un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura, pari a € 5,00 per ogni giorno di utilizzo oltre al rimborso spese carburanti.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Art.16

MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

In attuazione all'art.38 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

- 1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la R.S.U. ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto, che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione.
- 2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l'Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° maggio 2016, un'indennità sostitutiva fissata in euro 3,00 giornaliere.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Art. 17

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a €. 10,00 giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e pari a €. 15 giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro un 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell'intervento. L'operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l'intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL.

**RIMBORSO ALL'IMPRESA
PER MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'OPERAIO**

Le somme anticipate dall'Impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18,26 e 27, nonché dell'all. E del C.C.N.L. 1° luglio 2014 per le Imprese Edili ed Affini, sarà rimborsato dalla Cassa Edile, secondo le modalità di seguito specificate;

- a) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il valore di €25.000,00 (venticinquemila) ad impresa e per esercizio finanziario (ottobre-settembre).
- b) l'impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, in attuazione della suddetta normativa, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare apposita istanza alla Cassa Edile entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, esclusivamente a mezzo PEC corredata dalla seguente documentazione:
 1. Denuncia mensile (Mod. 1) dei lavoratori che risultano in malattia per i quali si chiede il rimborso;
 2. copia dell'attestato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato;
 3. copia del cedolino paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso.
 4. copia del libro unico, a dimostrazione che il lavoratore per il quale si chiede il rimborso, se ammalatosi nel periodo di chiusura del cantiere per ferie, abbia effettivamente goduto delle ferie previste, successivamente al periodo di malattia;
 5. dichiarazione dell'impresa sui periodi di ferie collettive

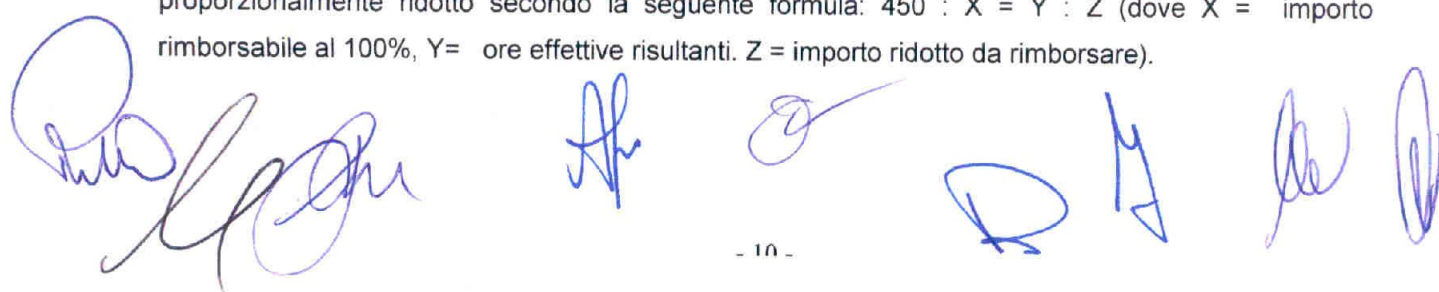
L'istanza sarà rigettata:

- in mancanza della documentazione di cui ai punti precedenti
- in mancanza della regolarità contributiva fino al mese in cui si è verificato l'evento.
- per tardiva presentazione (fa fede la data della PEC)

Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificato al quinto comma dell'art. 26 i seguenti coefficienti entro i limiti di conservazione del posto:

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i sei giorni: 0,500;
- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i dodici giorni: 1,000;
- dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
- dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
- dal 181° al 270° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500;
- dal 271° al 365° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500 nel caso di lavoratori con anzianità aziendale superiore a 3,5 anni;

Nel caso in cui le ore computate secondo i criteri stabiliti dall'accordo nazionale risultino inferiori a 450, il rimborso relativamente a quei lavoratori per i quali non si realizza tale requisito sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula: $450 : X = Y : Z$ (dove X = importo rimborsabile al 100%, Y= ore effettive risultanti. Z = importo ridotto da rimborsare).



Il requisito di cui al superiore comma non è richiesto per gli operai assunti entro il trimestre immediatamente precedente l'inizio dell'evento.

Per quanto riguarda il calcolo del requisito relativo alle ore lavorate nel trimestre, per gli apprendisti sono da considerare utili le ore richieste di intervento della C.I.G. avanzate per il cantiere.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà essere utilizzata la seguente formula: $40 : 450 = Y : X$ (dove Y = orario settimanale parziale, X = orario minimo per avere diritto al rimborso intero);

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO

La Cassa Edile rimborserà alle aziende il trattamento di malattia/infortunio spettante, in base a quanto sopra definito, nei mesi di dicembre (semestre: aprile-settembre) e di luglio (semestre: ottobre-marzo). Il requisito della regolarità contributiva sarà verificato fino al mese in cui si è verificato l'evento. La verifica di regolarità sarà fatta in occasione delle liquidazioni semestrali (dicembre o luglio). Il rimborso verrà erogato nei limiti del contributo Cassa Edile versato nel semestre di riferimento.

Al momento della lavorazione delle pratiche a dicembre (semestre aprile/settembre) ed a luglio (semestre ottobre/marzo) le imprese debbono aver effettuato i versamenti fino al mese dell'evento per cui si è richiesto il rimborso. In mancanza della regolarità non verrà riconosciuto quanto richiesto e la pratica verrà rigettata definitivamente.

Il presente accordo entra in vigore dagli eventi verificatisi nel mese di aprile 2015.

Tutti gli accordi precedenti sono abrogati.

Alla Cassa Edile è demandato il compito di vigilare sul ricorso all'istituto.

La Cassa Edile trasmetterà alle Organizzazioni stipulanti, tempestive segnalazioni di eventuali anomalie applicative nell'utilizzo dell'istituto che dovessero sorgere.

Art.19

CARENZA MALATTIA

Si pattuisce, in via sperimentale, che nel corso dell'anno solare ove si verifichino assenze per malattie di breve durata (intendendo per tali quelle non superiori a 5 giorni consecutivi) per un numero oltre tre eventi, dal quarto evento in poi i primi tre giorni di malattia non saranno retribuiti. Le parti si rivedranno alla scadenza di un anno per verificare l'impatto della previsione.

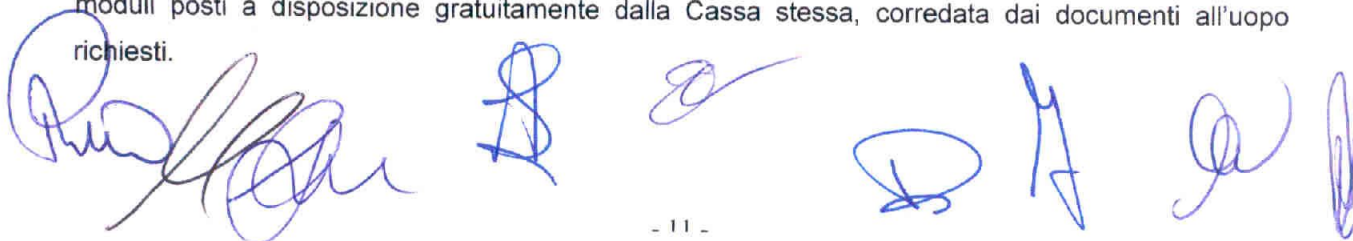
Art.20

ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE AGLI OPERAI

Per ogni esercizio finanziario Cassa Edile (ott-sett) viene fissato un importo di €. 70.000,00 (settantamila euro), per l'assistenza ai lavoratori. Una volta all'anno, di norma nel mese di novembre, la Cassa Edile erogherà ai lavoratori aventi diritto quanto spettante in base al presente articolo. Ove il totale delle richieste dovesse superare l'importo massimo annuo come sopra fissato la Cassa Edile procederà ad una ripartizione proporzionale al rapporto 70.000/ Totale richieste.

Le prestazioni di cui alle lettere a - b - c - d - e - f - g sotto riportate spettano a tutti i lavoratori i quali, al momento del verificarsi di un evento coperto dall'istituto dell'assistenza extra-contrattuale, possono far valere complessivamente almeno 600 ore di lavoro nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dai documenti all'uopo richiesti.



Non saranno tenuti in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall'evento.

PRESTAZIONI

- a) Assegno una tantum neonatale di €. 200,00 a favore dell'iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato.
- b) Contributo scolastico di €. 150,00 per ogni figlio di lavoratore, iscritto alla Cassa, che sia stato promosso con la media 7/10 o giudizio equipollente.
Tale contributo sarà erogato in occasione dell'iscrizione al 1° anno e successivi in istituti di scuole medie superiori;
- c) Contributo pari alle tasse d'iscrizione e frequenza, all'Università, con una maggiorazione €. 125,00 annue per ogni figlio di lavoratore iscritto alla Cassa. Per il primo anno d'iscrizione, il contributo sarà concesso a condizione che lo studente sia stato promosso all'esame di maturità con un voto non inferiore a 70/100.
- d) Integrazioni per protesi o ausili ortopedici riconosciute dall'INAIL o dalle AUSL nella misura dell'80% della spesa effettiva, detratti eventuali concorsi in spesa che il lavoratore abbia ricevuto dagli stessi istituti assistenziali.
- e) Integrazione per spese odontoiatriche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 516,00.
- f) Integrazione per apparecchi acustici e spese oculistiche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 250,00
- g) Assegno di €. 250,00 per spese funerarie a favore dell'iscritto, per decesso di conviventi a carico ai fini fiscali.
- h) Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell'iscritto a favore della moglie, in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore dei genitori.

Per le prestazioni di cui alle lettere a);b);c);d);e);f) l'importo massimo concedibile complessivo per persona non potrà superare €. 800,00 annuali e le stesse potranno riguardare anche prestazioni a favore di congiunti a carico per come risultante da stato di famiglia aggiornato rilasciato non oltre i tre mesi dalla data della richiesta ovvero dichiarazione dell'assistito.

Le prestazioni di cui alle lettere d) e) ed f) sono integrabili ogni 2 anni.

Le Cassa edile annualmente predispone una verifica sulla sostenibilità finanziaria per una verifica delle parti territoriali.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutte le richieste d'integrazione dovranno essere corredate da apposita documentazione che dimostri le condizioni ed il diritto alla prestazione.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 90° giorno della data indicata nella fattura o in ogni caso da quando è maturato il diritto

Documenti da allegare:

1. Per la richiesta del contributo di cui alla lettera a)
 - ◆ certificato di nascita o di adozione e stato di famiglia per uso assegni familiari.
2. Per il contributo di cui alla lettera b)
 - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza;
 - ◆ stato di famiglia;
 - ◆ codice fiscale del lavoratore.
 - ◆ certificato di valutazione scolastica.

3. Per il contributo di cui alla lettera c).
 - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza,
 - ◆ ricevute dei versamenti;
 - ◆ stato di famiglia;
 - ◆ codice fiscale del lavoratore.
 - ◆ piano di studi;
 - ◆ curriculum dell'anno accademico da cui si evinca il superamento dei 2/3 delle materie del corso;
 - ◆ per l'iscrizione al 1° anno, fotocopia del diploma di maturità o certificazione sostitutiva con l'indicazione del voto finale
4. Per le prestazioni di cui alle lettere d) -e) - f):
 - ◆ fattura;
 - ◆ atto di notorietà nel quale il lavoratore dichiara di non aver ricevuto, da parte di altri Enti o Istituti, concorso in spesa, indicando numero e data della fattura.
5. Per la prestazione di cui alla lettera g)
 - ◆ certificato di morte del familiare;
 - ◆ stato di famiglia originario.
6. Per le prestazioni di cui alle lettere h)
 - ◆ certificato di morte del lavoratore;
 - ◆ stato di famiglia originario;
 - ◆ atto di notorietà nel quale si dichiara chi sono gli eredi legittimi del lavoratore, che la eventuale eredità non sia stata contestata dagli eredi stessi e che tra marito e moglie non sia stata emessa sentenza di separazione legale.

ESCLUSIONI

I lavoratori per i quali non sono stati effettuati i versamenti per l'accantonamento alla Cassa Edile del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sono esclusi da qualsiasi forma di assistenza.

La prestazione di cui alla lettera h) sarà concessa agli aventi causa se il lavoratore, nei 90 giorni precedenti il decesso è stato alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Enna.

Art. 21

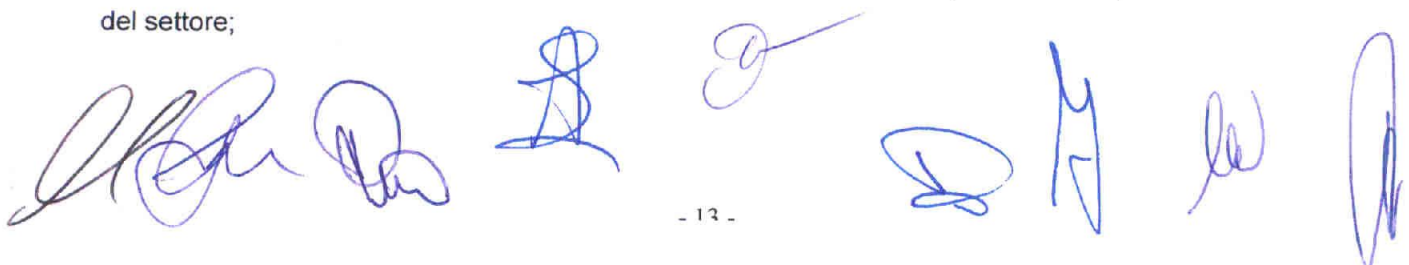
SISTEMA BILATERALE FORMAZIONE E SICUREZZA (SBFS)

Il sistema bilaterale Formazione e sicurezza, quale sintesi del Comitato Paritetico Territoriale e della scuola Edile, ha lo scopo di diffondere la cultura della Sicurezza e dell'Igiene sui luoghi di lavoro e l'aggiornamento ed il potenziamento delle competenze dei lavoratori e degli Imprenditori. Al fine di finanziare i servizi istituzionali il contributo per SBFS viene fissato nella misura di cui alla tabella allegata (All.1).

Art.22

RLST

Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività all'SBFS, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;



Ritenuto utile e necessario il contributo che SBFS può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;

Viene istituita la figura dell'RLST che opererà secondo le disposizioni di cui all' All. 12 del CCNL 1/07/2014.

L'istituto dell'RLST e' finanziariamente coperto dall'istituzione del fondo RLST alimentato da un contributo fissato nella misura di cui alla tabella allegata (All.1).

Il rappresentante dei lavoratori territoriale sarà designato ed eserciterà le proprie attribuzioni in ossequio a quanto previsto dal CCNL. Nell'individuazione del rappresentante le OO.SS. assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese. In nessun modo il rapporto tra cassa edile e RLST può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa.

Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la cassa edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'RLST per l'attività svolta.

Art.23

SERVIZIO DI VALIDAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA IN CANTIERE

E' istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine SBFS a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.

La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte di SBFS potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente.

SBFS al fine di garantire una capillare diffusione delle migliori tecniche disponibili in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza nei cantieri, deve effettuare gratuitamente almeno una visita consulenziale per ogni cantiere, a partire dal mese successivo a quello di denuncia di nuovo cantiere. Le visite consulenziali saranno effettuate con personale dell'Ente e secondo un modello organizzativo che sarà all'uopo predisposto dal Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Scuola Edile e CPT.

Art.24

BONUS SICUREZZA

Il bonus sicurezza viene riconosciuto annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
- Regolarità dei versamenti alla data della richiesta
- Sistema di sicurezza in cantiere validato dal CPT
- Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
- Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.

Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus.

Il bonus sicurezza darà diritto alla partecipazione gratuita a corsi di formazione a pagamento programmati dall'Ente Scuola e CPT per un numero di dipendenti pari al 10% di quelli denunciati nell'anno e comunque in numero minimo di 1 e massimo di 20 partecipanti per anno. In occasione di corsi a pagamento sarà riservata una quota del 20% per partecipanti indicati da imprese aventi diritto al bonus.

Le parti si incontreranno periodicamente per verificare gli effetti del presente accordo.

Art.25

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

SBFS annualmente nel mese di settembre assegna alle imprese aventi diritto al bonus sicurezza i DPI per gli operai in forza negli ultimi 12 mesi. La consegna avviene direttamente agli operai mediante delega dell'impresa a SBFS, che annota i DPI consegnati in nome e per conto dell'impresa, gli estremi dell'operaio che firma per presa in consegna. SBFS trasmette all'impresa l'elenco nominativo degli operai a cui sono stati consegnati DPI.

Ogni impresa ha diritto ad un numero di dotazioni di DPI pari al numero medio mensile di operai denunciati calcolati su 11 mesi. Ogni Impresa ha diritto alla assegnazione di DPI ogni due anni. Al finanziamento del servizio si provvede con l'istituzione di un FONDO DPI alimentato da un contributo ad hoc nella misura di cui alla tabella allegata (All.1).

La consegna dei dispositivi da parte di SBFS su delega dell'azienda assolve agli obblighi di legge e di contratto posti a carico di quest'ultima.

Art.26

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

L'Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, (Allegato B)

ha come obiettivi:

a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento

ai trends della domanda pubblica e privata;

ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;

all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.

all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro

b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Art.27

BORSA LAVORO

In ossequio all'art.114 del CCNL, viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale. A tal fine la cassa edile gestisce, sulla base della regolamentazione definita dalla parti, uno sportello funzionale e censuario, stipulando convenzione con i servizi per l'impiego, con l'università Kore, con gli Istituti scolastici e con le società di lavoro interinale. Analogamente lo sportello censirà le professionalità imprenditoriali al fine di favorire una ricognizione delle capacità delle imprese.

Art.28

MISURE A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

Le parti nell'intento di sensibilizzare le Imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l'impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale.

A tal fine le Imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che vengano riconosciute come vittime della criminalità organizzata (in base alle leggi vigenti) hanno diritto a vedersi riconosciuti, previa istanza, piani di rientro per ritardati pagamenti senza altri oneri per sanzioni, interessi e spese legali.

ART. 29

MISURE VOLTE AD INCENTIVARE L'IMPEGNO ETICO DELLE IMPRESE

Le imprese che su base volontaria adottino propri codici etici che prevedano:

- l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di infiltrazione, di pressione, estorsione, condizionamento della criminalità nella propria sfera di interessi imprenditoriali;
- l'obbligo di acquisire una dichiarazione dai propri fornitori, dipendenti, collaboratori che escluda condanne per reati di stampo mafioso, procedimenti in corso per i medesimi reati e che impegni a non avere frequentazioni con ambienti dediti alla criminalità pena la revoca degli incarichi e provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, per i dipendenti;

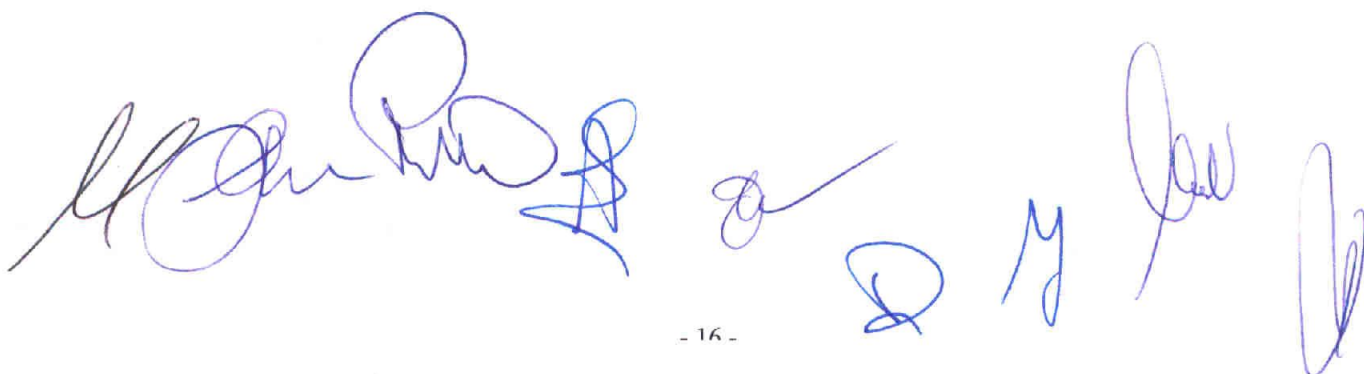
si vedranno dimezzati gli oneri accessori dovuti per ritardato pagamento.

ANCE Enna redigerà e metterà a disposizione per la libera consultazione schemi di codice etico adatti allo scopo.

ART. 30

CONTRATTO UNICO DI CANTIERE

Al fine di contribuire a limitare l'applicazione impropria di contratti di lavoro diversi da quelli dell'edilizia, elemento che le parti considerano foriero di concorrenza sleale e generatore di diseguaglianze tra i lavoratori impiegati nel medesimo cantiere, si stabilisce che l'impresa appaltatrice principale o esecutrice principale è obbligata ad assicurare che a tutti i lavoratori impiegati in cantiere alle dipendenze di subappaltatori, subfornitori, cottimisti anche se distaccati sia applicato un contratto di lavoro edilizia.



- 16 -

Tabella All. 1

A decorrere dal 1° maggio 2016 i contributi destinati alla gestione degli organismi paritetici sono fissati nella misura prevista nella seguente tabella riportante i valori percentuali da applicare sulla base dell'imponibile INPS

CONTRIBUTO	C/AZIENDA	C/DIPENDENTE
CASSA EDILE	1,688%	0,337%
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	1,539%	
FONDO LAVORI USURANTI	0.081%	
ADESIONE CONTRATTUALE PROVINCIALE	1,353%	1,353%
ADESIONE CONTRATTUALE NAZIONALE	0,180%	0,180%
FONDO SBFS**	1,674%	
FONDO RLST	0.081%	
FONDO DPI	0.081%	

*a far data dal 1 ottobre 2017 – l'aliquota APE è fissata al 2.5%

** a far data dal 1 ottobre 2016 – l'aliquota SFBS è fissata allo 1.242%; a far data dal 1 ottobre 2017 l'aliquota SFBS è fissata allo 0.81%.

Tabella All.2

LIVELLO	Premio di Produzione DAL 1° gennaio 2011 Su base mensile	Indennità Territoriale di Settore DAL 1° gennaio 2011 Su base oraria
Imp. 1 cat. – Liv. 7	Euro 338,39	
Imp. 2 cat. – Liv. 6	Euro 304,39	
Imp. 3 cat. – Liv. 5	Euro 253,88	
Imp. 4 cat. – Liv. 4	Euro 231,86	
Imp. 3 cat. – Liv. 3	Euro 212,41	
Imp. 4 cat. – Liv. 2	Euro 189,02	
Imp. 4 cat. – Liv. 1	Euro 161,04	
Operaio spec. – Liv. 4		Euro 1,35
Operaio spec. – Liv. 3		Euro 1,25
Operaio qualif. – Liv. 2		Euro 1,13
Operaio com. – Liv. 1		Euro 0,96